



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O. 2 - Pianificazione territoriale provinciale
di coordinamento - Sistemi verdi - Servizi a Rete -
Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Protezione
civile

Determinazione n° REGDE / 928 / 2018

Lodi 22-11-2018

OGGETTO: METALIA S.P.A., CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO (LO), VIA E. FERMI, 15. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGTA/60/2009 DEL 10/02/2009 E S.M.I., CON VARIANTI SOSTANZIALI ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI URBANI E SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, CONSISTENTI: • NELL'INSERIMENTO DELL'OPERAZIONE DI RECUPERO R12; • NELL'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DELL'IMPIANTO; • NELL'AUMENTO DEL VOLUME DI STOCCAGGIO DELLA MESSA IN RISERVA R13 E DELLA POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO R4, ED AGLI SCARICHI RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che la società METALIA S.p.A. con sede legale ed impianto in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 15:

- è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/60/2009 del 10/02/2009 all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 15;
- con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/155/2015 del 26/02/2015 ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali consistenti in:
 - § ridefinizione dell'area funzionale d): da 28 mq – 112 mc – 55 t
a 25 mq – 70 mc – 45 t;
 - § riduzione del volume di rifiuti oggetto di messa in riserva (R13): da 1.166 mc a 1.124,25 mc ed in particolare 1.054,25 mc per rifiuti non pericolosi e 70 mc per rifiuti pericolosi;
- con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/612/2015 del 04/08/2015 è stata autorizzata alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto consistenti nell'inserimento nell'elenco dei rifiuti ritirabili dall'impianto del codice CER 12 01 99 (limitatamente ad alluminio e zama);

Dato atto che in data 01/02/2018:

- il sig. Giampiero Lazzeri, in qualità di legale rappresentante della società METALIA S.p.A., ha chiesto la Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in atti provinciali al prot. n. 3636, relativamente al progetto di modifica sostanziale dell'insediamento esistente, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4) di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non pericolosi, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06;

o ha altresì trasmesso l'istanza di richiesta di modifica sostanziale all'impianto esistente, in atti provinciali al prot. n. 3624, consistente in particolare:

- o nell'inserimento dell'operazione di recupero R12;
- o nell'ampliamento della superficie dell'impianto;
- o nell'aumento del volume di stoccaggio della messa in riserva R13 e della potenzialità di trattamento R4;
- o nell'adeguamento degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura,

da espletare successivamente all'esito positivo della predetta Verifica di VIA;

Considerato che in data 07/05/2018 questa Provincia, con nota in atti provinciali al prot. n. 14413, ha comunicato che per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4) non è necessario l'espletamento della procedura di V.I.A. provinciale ed ha così comunicato, con nota in atti provinciali al prot. n. 18604 del 07/06/2018, l'avvio di procedimento per la modifica sostanziale in questione, l'indizione della Conferenza dei Servizi e la convocazione della prima riunione per il giorno 26/06/2018;

Dato atto che in data 26/06/2018 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi, nell'ambito della quale si è preso atto del parere dell'Ufficio d'Ambito di Lodi, che si è conclusa con la richiesta alla società di fornire documentazione integrativa entro 30 giorni dalla data della riunione;

Considerato che la società ha provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi in data 05/07/2018, in atti provinciali al prot. n. 22695;

Dato atto che in data 09/07/2018, in atti provinciali al prot. n. 23132, è pervenuta la domanda di rinnovo dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. REGTA/60/2009 del 10/02/2009 e s.m.i., per proseguire l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali ed urbani pericolosi e non pericolosi presso l'insediamento in oggetto;

Considerato che questa Provincia ha così proceduto, con nota in atti provinciali al prot. n. 25332 del 26/07/2018, alla convocazione della seconda riunione della Conferenza dei Servizi, per la valutazione della documentazione trasmessa, informando altresì che il procedimento del rinnovo sarebbe stato fatto confluire in quello già in essere per l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;

Dato atto che in data 08/08/2018 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi che, preso atto del parere dell'Ufficio d'Ambito e del Comune di Ospedaletto Lodigiano, si è conclusa con l'espressione di parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in relazione alla richiesta di modifica sostanziale all'impianto esistente ed alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. REGTA/60/2009 del 10/02/2009 e s.m.i.. Al fine della redazione degli atti da parte di questa Amministrazione provinciale alla società sono state chieste alcune precisazioni da far pervenire entro il 31/08/2018;

Considerato che la società ha trasmesso le ulteriori precisazioni con comunicazione del 30/08/2018, in atti provinciali al prot. n. 28220 30/08/2018, e poi successivamente in data 07/11/2018, in atti provinciali al prot. n. 36276 (in tale ultima occasione è stata richiesta l'operazione di recupero R4 per il codice EER 120103, è stata inserita la tabella riepilogativa dei prodotti ottenuti dall'operazione R4 ed è stata aggiornata la planimetria);

Vista la comunicazione del Ministero dell'Interno che a carico dell'impresa in questione e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data 24/07/2018, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

Rilevato che l'ammontare della garanzia finanziaria che deve essere prestata a favore di questo Ente per l'attività di che trattasi, è pari ad € 57.846,23, ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 1.907,12 mc di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (l'importo è stato ridotto nella misura del 10% in quanto i rifiuti sono avviati a recupero entro 6 mesi);
- messa in riserva (R13) di 84 mc di rifiuti speciali pericolosi (l'importo è stato ridotto nella misura del 10% in quanto i rifiuti sono avviati a recupero entro 6 mesi);
 - operazioni di recupero per una potenzialità massima di 6.000 t/a di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra specificato, di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/60/2009 del 10/02/2009 e s.m.i., con varianti sostanziali alle operazioni di recupero rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, consistenti:

- nell'inserimento dell'operazione di recupero R12;
- nell'ampliamento della superficie dell'impianto;
 - nell'aumento del volume di stoccaggio della messa in riserva R13 e della potenzialità di trattamento R4,

ed agli scarichi recapitanti in pubblica fognatura, alle condizioni e con le ulteriori prescrizioni di cui agli Allegati A e B e dell'elaborato grafico denominato Tav. 03 rev.03 del 24/10/2018 denominata "*Planimetria stato di progetto*";

Vista la propria competenza ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. REGDE/587/2018 dell'1/8/2018;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di rinnovare alla società METALIA S.p.A. l'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/60/2009 del 10/02/2009 e s.m.i., con varianti sostanziali alle operazioni di recupero rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, consistenti:

- nell'inserimento dell'operazione di recupero R12;
- nell'ampliamento della superficie dell'impianto;
 - nell'aumento del volume di stoccaggio della messa in riserva R13 e della potenzialità di trattamento R4,

ed agli scarichi recapitanti in pubblica fognatura, alle condizioni e con le ulteriori prescrizioni di cui agli Allegati A e B e dell'elaborato grafico denominato Tav. 03 rev.03 del 24/10/2018 denominata "*Planimetria stato di progetto*", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci (10) anni dalla data di sottoscrizione del presente atto, e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della sua scadenza, mediante apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, fermo restando che, in ogni caso, l'attività può proseguire fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

3. di accogliere la proposta dell'Ufficio d'Ambito di Lodi in relazione alle tempistiche per

l'esecuzione dei lavori di adeguamento sulla rete fognaria, ovvero entro 180 giorni dal rilascio della presente autorizzazione per l'adeguamento della rete fognaria del civico n. 15, e prima dell'avvio dell'attività di trattamento rifiuti per l'adeguamento della rete fognaria del civico n. 13 (nuovo);

4. di stabilire che vengano comunicate le date di inizio e di fine lavori e riorganizzazione dell'impianto, in conformità alla planimetria in allegato al presente atto, fissando altresì, ai sensi del D.P.R. 380/2001, un termine massimo di un anno dalla data di notifica del presente provvedimento per il loro inizio, alle condizioni di cui al presente atto e nel rispetto di quanto disposto al punto precedente per l'adeguamento della rete fognaria, ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione degli stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente;
6. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia di Lodi, cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia può avvalersi, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/06, dell'A.R.P.A. della Lombardia;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
8. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, che rilascia in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. territorialmente competente, oltre ad eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
9. che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami, l'impresa dovrà dotarsi delle certificazioni obbligatorie e previste dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/202013; in assenza delle certificazioni i rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
10. di determinare in € 57.846,23 l'ammontare totale della fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, che deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto precedente, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla D.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004, comporta la revoca del presente provvedimento, previa diffida, come previsto dalla predetta Deliberazione e successive modifiche ed integrazioni;
12. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di accettazione della

fidejussione di cui al punto 9 da parte di questa Provincia;

14. di notificare il presente provvedimento alla società METALIA S.p.A. e di trasmetterlo per conoscenza a:

- Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO);
- A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Pavia e Lodi);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana, sede territoriale di Lodi;
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi;
- S.A.L. – Società Acqua Lodigiana S.r.l..

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

Impresa: **METALIA S.p.A.**
Sede legale: **Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 15**
Ubicazione impianto: **Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 15/13**

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1** L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 6.159 mq (di cui 2.832 mq al civico n. 15 – in locazione all'impresa - e 3.327 mq al civico n. 13 – di proprietà), censita al catasto del Comune di Ospedaletto Lodigiano al Foglio n. 4, Mappali n. 88, 89 e 91.
- 1.2** La suddetta area ricade in "*TCP2 – Tessuto consolidato produttivo*", risultano cartografati nella "*4-tavola eco paesistica degli ambiti ed elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale*" del Piano delle Regole del vigente PGT del Comune di Ospedaletto Lodigiano come "*immobili senza valore ambientale su area di valore ambientale*" e pertanto sottoposti alla disciplina di cui all'art. 75 delle norme tecniche PdR qualora si intervenga con opere edilizie sugli stessi.
- 1.3** Vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
 - scambio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (R12), per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11;
 - riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4), di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, per l'ottenimento di prodotti di ferro, acciaio, alluminio, rame e sue leghe, ai sensi dei Regolamenti n. 333/2011 e 715/2013, di prodotti (ex MPS – materie prime secondarie) disciplinati dal D.M. 05/02/1998.
- 1.4** L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali, tutte ubicate su superficie impermeabilizzata, al chiuso all'interno dei capannoni:
- A: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codice EER 101003, effettuata in cumuli e/o fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 30 mq per una volumetria massima di 72 mc (circa 80 T);
 - B: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codice EER 101003, effettuata in cumuli e/o fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 27 mq per una volumetria massima di 64,8 mc (circa 75 T);
 - C: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codice EER 100316, effettuata in cumuli e/o fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 27 mq per una volumetria massima di 64,8 mc (circa 75 T);
 - D: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codice EER 100316, effettuata in cumuli e/o fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 18 mq per una volumetria massima di 43,20 mc (circa 40 T);
 - E: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codice EER 100316, effettuata in cumuli e/o fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 25,20 mq per una volumetria massima di 60,48 mc (circa 70 T);
 - F: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codice EER 100601, effettuata in cumuli e/o fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 19,80 mq per una volumetria massima di 47,52 mc (circa 80 T);
 - G: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codice EER 101003 effettuata in cumuli e/o fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 19,80 mq per una volumetria massima di 47,52 mc (circa 80 T);

- H: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codici EER 100316, 100601, 100809, 100899, 101003, 110299, 120103, 120104, 120199, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191203, effettuata in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 9,60 mq per una volumetria massima di 28,80 mc (circa 30 T);
- I: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi codici EER 100304*, 100308*, 100309*, 100315*, 100401*, 100402*, effettuata in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 56 mq per una volumetria massima di 84,00 mc (circa 45 T);
- L: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codici EER 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, effettuata in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 10 mq per una volumetria massima di 20 mc (circa 10 T);
- M: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codici EER 100316, 100601, 100809, 100899, 101003, 110299, 120103, 120104, 120199, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191203, effettuata in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 62 mq per una volumetria massima di 248 mc (circa 125 T);
- N: area adibita alle operazioni di cernita e selezione (R12), all'eventuale operazione di recupero (R4), oltre che alla messa in riserva (R13) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi che a fine giornata non fossero stati ancora sottoposti alle predette operazioni, dei codici EER 100305, 100316, 100501, 100601, 100602, 100809, 100811, 100899, 101003, 110299, 110501, 110502, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191202, 191203, 200140, 120103, 120104, 120199, effettuata in cumuli e/o fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 40 mq per una volumetria massima di 100 mc (circa 80 T);
- O: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codici EER 100316, 100601, 100809, 100899, 101003, 120103, 120104, 120199, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191203, effettuata in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 42 mq per una volumetria massima di 105 mc (circa 50 T);
- P: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codici EER 100305, 100501, 100602, 100811, 110501, 110502, 150104, 191202, 200140, effettuata in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 20 mq per una volumetria massima di 50 mc (circa 30 T);
- Q: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codici EER 100316, 100601, 100809, 100899, 101003, 120103, 120104, 120199, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191203, effettuata in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 56 mq per una volumetria massima di 140 mc (circa 60 T);
- R: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codici EER 100316, 100601, 100809, 100899, 101003, 120103, 120104, 120199, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191203, effettuata in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 96 mq per una volumetria massima di 240 mc (circa 150 T);
- S: area destinata allo stoccaggio dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, effettuato in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 30 mq;
- T: area per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi codici EER 100316, 100601, 100809, 100899, 101003, 120103, 120104, 120199, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 191002, 191203, effettuata in fusti e/o cassoni e/o big bags, di superficie pari a 230 mq per una volumetria massima di 575 mc (circa 300 T).

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è pari complessivamente a 6.000

t/anno; il volume massimo di rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) è pari a 1.991,12 mc, di cui 84 mc di rifiuti pericolosi e 1.907,12 mc di rifiuti non pericolosi.

1.6 I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono i seguenti:

Codice E.E.R.	Descrizione	R13	R12	R4
10 03 04*	scorie della produzione primaria	x		
10 03 05	rifiuti di allumina	x	x	x
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria	x		
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria	x		
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	x		
10 03 16	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	x	x	x
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria	x		
10 04 02*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x		
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	x	x	x
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	x	x	x
10 06 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	x	x	x
10 08 09	altre scorie	x	x	x
10 08 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	x	x	x
10 08 99 ⁽¹⁾	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	
10 10 03	scorie di fusione	x	x	x
11 02 99 ⁽²⁾	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	
11 05 01	zinco solido	x	x	x
11 05 02	ceneri di zinco	x	x	
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	x	x	x
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	x	x	
12 01 99 ⁽³⁾	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	
15 01 04	imballaggi metallici	x	x	x
17 04 01	rame, bronzo, ottone	x	x	x
17 04 02	alluminio	x	x	x
17 04 03	piombo	x	x	x

17 04 04	zinco	x	x	x
17 04 05	ferro e acciaio	x	x	x
17 04 06	stagno	x	x	x
17 04 07	metalli misti	x	x	x
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	x	x	x
19 12 02	metalli ferrosi	x	x	x
19 12 03	metalli non ferrosi	x	x	x
20 01 40	metalli	x	x	x

(1) limitatamente a colaticci di alluminio

(2) limitatamente a polveri di zinco

(3) limitatamente ad alluminio e zama

2. Prescrizioni

- 1.1** E' fatto divieto di accettare presso l'impianto rifiuti putrescibili.
- 1.2** Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 7 gennaio 1998, n. 36.
- 1.3** Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 1.4** Per i codici specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità ai sensi della Decisione 2014/955/UE e del Regolamento 1357/2014/UE del 18/12/2014 per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la dimostrazione dovrà essere almeno semestrale.
- 1.5** Fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 1.6** I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero, e non possono essere destinati ad impianti che effettuino unicamente l'operazione (R13).
- 1.7** I rifiuti oggetto di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.g.r. 19461/2004 e s.m.i..
- 1.8** Le aree funzionali dell'impianto devono essere adeguatamente contrassegnate mediante segnaletica orizzontale o new jersey o simili, anche con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 1.9** Presso l'impianto dovranno essere sempre presenti materiale assorbente e contenitori

chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, che possono comportare rischi di percolamento o fenomeni maleodoranti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti.

- 1.10** Dovranno essere effettuate misurazioni del rumore post-operam al fine di garantire il rispetto dei limiti vigenti conseguenti all'ampliamento dell'impianto, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di fine lavori dell'impianto, ai sensi della D.G.R. n. 8313 del 08/03/2002 e s.m.i.. Nel caso in cui dalle misure di post-operam emergano delle criticità, relative all'impatto acustico prodotto, l'impresa dovrà definire e tempificare, entro 60 gg. dall'esecuzione delle misure, opportune opere di mitigazione, presentando a Provincia, Comune, A.R.P.A. della Lombardia Dipartimento di Pavia e Lodi ed A.T.S. Milano Città Metropolitana un progetto al riguardo.
- 1.11** Dovranno essere presenti in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche (CECA/AISI/CAEF/UNI/EURO) alle quali far riferimento ai fini della classificazione dei prodotti - ex MPS, materie prime secondarie del D.M. 05/02/1998.
- 1.12** I rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento UE n. 333/2011.
- 1.13** I rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento UE n. 715/2013.
- 1.14** I rifiuti in ingresso, costituiti o contenenti metalli ferrosi e/o non ferrosi, anche di piccole dimensioni, devono essere sottoposti a preventivo controllo radiometrico. Al riguardo si ricorda che deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 o di successive regolamentazioni regionali, predisponendo specifica procedura.
- 1.15** Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 1.16** L'impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche a livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione dei rifiuti o scheda SISTRI di cui all'art. 193 dello stesso decreto, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
 - iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.g.r. n. 2513/2011.
- 1.17** Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Lodi, al Comune di Ospedaletto Lodigiano, all'A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Pavia e Lodi), all'A.T.S. Città Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi.

2. Piani

2.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le

previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente e secondo quanto previsto da uno specifico progetto, che dovrà essere presentato alla Provincia di Lodi per l'approvazione. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria.

2.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



PROVINCIA
DI LODI

Area 1

U.O. Tutela Ambientale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. 09.08.02/3098

Spett.le
METALIA S.p.A.
Via Enrico Fermi, 15
26864 Ospedaletto Lodigiano (LO)

Allegati n. 1 (per la società)

e, p.c.

Lodi,

Spett.le
Comune di Ospedaletto Lodigiano
Piazza Roma, 6
26864 Ospedaletto Lodigiano (LO)

Spett.le
A.R.P.A. della Lombardia
Dipartimento di Pavia e Lodi
Via S. Francesco, 13
26900 Lodi

Spett.le
Agenzia di Tutela della Salute della Città
Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi
Piazza Ospitale, 10
26900 Lodi

Spett.le
Ufficio d'Ambito di Lodi
Via Fanfulla, 14
26900 Lodi

Spett.le
Allianz S.p.A.
Via Pietrasanta, 86
26845 Codogno (LO)

**Oggetto: METALIA S.p.A. – con sede legale in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi, 15, impianto sito in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Via E. Fermi 13/15.
Accettazione garanzia finanziaria.
Svincolo garanzia finanziaria.**

Si comunica l'accettazione, da parte della Provincia di Lodi, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 7/19461 del 19/11/2004, della polizza fidejussoria n. 500976654 del 20/12/2018 e della relativa appendice di dichiarazione n. 111804335, in atti provinciali al n. 41652 del 27/12/2018, successivamente integrata in data 29/01/2018, in atti provinciali al prot. n. 2714, rilasciata dalla Allianz S.p.A., Agenzia di Codogno (LO), Via Pietrasanta, 86.

La presente, conservata in allegato al provvedimento dirigenziale, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione per l'attività di recupero rifiuti e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.



PROVINCIA
DI LODI

Area 1
U.O. Tutela Ambientale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Con l'occasione si dichiara di voler liberare l'impegno precedentemente fornito con la polizza fideiussoria n. 067125879 del 29/06/2009, in atti provinciali al prot. n. 22460 del 01/07/2009, rilasciata dalla medesima Agenzia di cui sopra.

Distinti saluti.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

Referente della pratica:
dott.ssa Elena Castagnetti
Tel. 0371.442232 – fax 0371.416027
e-mail: elena.castagnetti@provincia.lodi.it